

N. R.G. 2855/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE I CIVILE

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Bonaretti
Cesira D'Anella
Maria Elena Catalano

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 2855/2016 promossa da:

con il patrocinio dell'avv. I

I ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (
giusta procura speciale alle liti in atti

APPELLANTE

contro

SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SGA SPA (C.F. 05828330638), con il patrocinio
dell'avv. I

APPELLATA

pagina 1 di 17

Firmato Da: D'ANELLA CESIRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a8784d8bb296f6f658cb8b458cd3
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4f5ceb212c1fbc11



Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a8784d8bb296f6f658cb8b458cd3



E

INTESA SAN PAOLO SPA (C.F. 00799960158), con il patrocinio dell'avv.

APPELLATA

causa avente ad oggetto: mutuo

CONCLUSIONI DELLE PARTI

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER:

Nel riportarsi integralmente a tutto quanto dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa si conclude per l'integrale accoglimento dell'atto di appello, anche in riassunzione.

Preliminare si contesta l'eccezione di estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c. per erronea riassunzione in quanto: *"I giudizi di merito incardinati nei confronti di Banca Popolare di Vicenza in epoca anteriore alla cessione disposta dal d.l. 99/2017 come convertito in legge n. 121/2017, interrotti per la messa in liquidazione di tale banca, sono validamente riassunti nei confronti di Intesa San Paolo, cessionaria dell'azienda bancaria in forza del descritto plesso normativo, non essendo necessaria la citazione in riassunzione della Popolare di Vicenza"* (cfr. Tribunale di Imperia 13.07.2018).

Ed infatti nel caso di specie, confutando quanto argomentato da controparte, non può dubitarsi che si discute di un rapporto sicuramente transitato ad Intesa SanPaolo spa in quanto l'art. 3, comma 1°, lett. e) del decreto legge n. 99/17 escludendo dalla cessione le «controversie... e relative passività», come «relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione», «sorte successivamente ad essa», include *a contrariis* necessariamente quelle, come il caso *de quo*, in cui la controversia era stata incardinata in epoca anteriore a tale operazione.

Rilevato poi che la recente giurisprudenza della S.C. ha chiarito che, ai fini della verifica della usurarietà del contratto di mutuo, occorre tener conto solo della fase relativa alla pattuizione (Cass. SS.UU. n. 24675 del 19.10.17) considerando tutti i costi ivi compresi quelli delle polizze assicurative

pagina 2 di 17

Firmato Da: DANIELLA CESIRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie/#: 7250101cc03709c7020617024103c7
Firmato Da: BONARETTI DOMENICO Emesso Da: DIGITALE ITALIANO EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serie/#: 4fccc4212c1fac11



Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie/#: 229a8784d8bf6206f8fd68cb8b458cd3



(Cass. civ. n. 9298/18; Cass. civ. 8806/17) (nel caso *de quo* sono state sottoscritte e corrisposte n. 2 polizze incendio obbligatorie con Allianz Assicurazioni: n. 54720397 in vigore dal 8.03.2004 (premio annuo di euro 482,00) e n. 59027235 in vigore dal 16.12.2005 (premio annuo di euro 623,50) e degli interessi moratori (Cass. civ. 27442/18; Cass. 5598/2017; Cass. 350/13; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. 14899/2000) e con la conseguenza che ove vi sia superamento della soglia, come nella fattispecie, il contratto andrà dichiarato gratuito (Cass. 23192 del 04.10.17), tenuto conto della immeritevolezza degli interessi perseguiti attraverso la clausola di indicizzazione contenuta nel contratto, indeterminate e/o indeterminabile per omessa indicazione del divisore 360 o 365 (cfr. Cassazione 30 ottobre 2015 n. 22179; Cass. n. 3968/2014; Cassazione civ. n. 2072/2013; Tribunale di Udine n. 1104/2016), considerata la nullità del contratto derivato concluso tra le parti per mancanza della causa in concreto (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 4242/2018; n. 4303/2015; n. 3459/2013; in senso conforme Tribunale di Piacenza 08.10.2018; Corte Appello Torino decreto del 07.05.2018; Corte Appello L'Aquila n. 1558/2018).

Si chiede che l'On. le Corte, in accoglimento del gravame e previa nomina di ctu (cfr. Cass. Sez. I, sentenza n. 512 del 11/01/2017 (Rv. 643160 - 01); Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 febbraio – 15 marzo 2016, n. 5091) voglia accogliere le seguenti conclusioni:

Nel merito accogliere, per quanto di ragione, le conclusioni rassegnate in primo grado che qui di seguito si trascrivono:

“Nel merito, in via principale

Accertare e dichiarare che il mutuo per cui è causa sottoscritto tra le parti in data 19.01.2007 sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che, sommato al valore della polizza convenuta e al tasso corrispettivo, ha determinato il superamento del tasso soglia di riferimento così come indicato in atti

Accertare e dichiarare, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali e del capitolato delle condizioni generali allegate al contratto di mutuo, che quest'ultimo prevede che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma viene calcolato sul montante costituito da capitale, interessi corrispettivi e spese

Considerare che la giurisprudenza indicata nella pars destruens del presente atto, importa come proprio riferimento fondamentale le direttive della Banca di Italia che per la Corte di Cassazione hanno un mero valore strumentale



Ponderare dunque che la giurisprudenza indicata nella pars construens rileva che l'interesse moratorio può far parte del TEG al momento della pattuizione

Per l'effetto, ritenere che, in forza del primo comma dell'art. 644 c.p e dell'art. 1815 c.c secondo comma, il mutuo de quo è usurario e non sono dovuti interessi

*Accertare che alla data del 17.03.2014 la signora) aveva corrisposto in favore
della Banca Popolare di Vicenza soc. coop. per azioni la somma di euro 91.706,72 a titolo di capitale
e di euro 110.656,02 a titolo di interessi, e così in totale la somma di euro 202.362,74*

*Condannare la Banca Popolare di Vicenza soc. coop. per azioni, in persona del legale rappresentante
pro tempore, a restituire alla Signora) la somma di euro 110.656,02 dalla stessa
corrisposta a titolo di interessi non dovuti fino alla data del 17.03.2014 o comunque la maggiore o
minor somma che dovesse risultare di giustizia al momento dell'emissione della sentenza. Il tutto oltre
interessi legali attivi e rivalutazione monetaria*

*Ricalcolare la rata dovuta da parte attrice ai sensi di legge, secondo le determinazioni dell'allegata
perizia.*

*Accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo fideiussorio dell'attrice) nei confronti
della Banca Popolare di Vicenza soc. coop. per azioni in quanto relativo ad operazioni contrarie alle
disposizioni di legge ed ai principi di correttezza e buona fede contrattuale*

*Accertare e dichiarare la sproporzione tra il diritto di ipoteca di cui è titolare l'Istituto di Credito
convemuto e l'importo del credito a garanzia del quale il medesimo diritto si è costituito; per l'effetto,
ordinare alla Banca Popolare di Vicenza soc. coop. per azioni di prestare l'assenso alla cancellazione
parziale dell'ipoteca con riferimento all'immobile sito in
omesso box*

*Accertare e dichiarare la nullità del contratto di derivato sottoscritto dalla Signora)
per i motivi di cui in narrativa; per l'effetto, condannare la Banca Popolare di Vicenza s.c.
per azioni a restituire all'attrice) tutto quanto dalla stessa versato in conseguenza del
contratto stesso, oltre interessi e rivalutazione monetaria.*

Nel merito, in via subordinata

*Accertare la pattuizione del piano di ammortamento "alla francese" e dichiararne la nullità per
mancanza del requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, richiesto dalla disciplina
dei contratti ex artt. 1418, 1346 Codice Civile; per l'effetto, disporre la sostituzione di diritto della*



clausola nulla in forza dell'art. 1284 III comma c.c., e dunque l'applicazione degli interessi in misura legale

Accertare l'effetto anatocistico del piano di ammortamento "alla francese" in virtù del quale la Banca ha percepito somme in maniera illegittima così come indicato nella perizia di parte (cfr. pagg. 6-11 doc. 1); per l'effetto, condannare la Banca Popolare di Vicenza soc. coop. per azioni a restituire alla Signora . la somma di euro 36.907,89, oltre interessi attivi e rivalutazione monetaria.

In via istruttoria

All'occorrenza, ammettere CTU contabile al fine di accertare l'usurarietà del mutuo per cui è causa, nonché di determinare l'ammontare degli interessi pagati dalla parte attrice e ricalcolare la nuova rata dovuta ai sensi di legge.

In relazione alla domanda avanzata in via subordinata, ammettere CTU contabile al fine di accertare l'applicazione dell'ammortamento alla francese e le sue conseguenze anatocistiche individuando le somme percepite dalla Banca in maniera illegittima a tale titolo.

Ci si riserva di ulteriormente produrre e dedurre mezzi di prova nei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.

In ogni caso: Con condanna di spese ed onorari di causa.

1. Accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza della clausola relativa alla misura degli interessi per incertezza del parametro di indicizzazione (Euribor 3 mesi 360 o 365) e, per l'effetto rideterminare il piano di ammortamento secondo il tasso legale o, in applicazione dell'art. 117 TUB, secondo il tasso sostitutivo hot.
2. Accertare la nullità del contratto derivato di interest rate option cap per difetto di causa e per tutte le violazioni di cui in premessa.
3. In ogni caso condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario e con compensazione, in subordine, delle spese del primo grado di giudizio.

In via istruttoria

Si chiede sin d'ora la nomina di C.T.U. al quale conferire il seguente mandato:

In relazione al contratto di mutuo il CTU provveda a:



- a. rendere in termini percentuali tutte quelle voci a titolo di commissioni e spese anche per estinzione anticipata e costi di polizza obbligatoria, che per l'odierna attrice incidono, per pacifica giurisprudenza, in termini di costo dei contratti di mutuo oggetto del giudizio;
- b. inglobare tali voci nel TEG al fine di determinare il costo reale del mutuo *de quo*;
- c. accertare il superamento del tasso soglia usura (cd. usura oggettiva) anche da parte di uno solo dei tassi pattuiti;
- d. accertare, relativamente alla ipotesi di "cumulo" tra interessi corrispettivi e moratori –come previsto in contratto- il superamento del tasso soglia usura alla stipula.
- e. accertare se siano promessi e/o applicati interessi di mora sull'intera rata (comprensiva degli interessi corrispettivi) con conseguente capitalizzazione degli interessi.
- f. accertare e quantificare il ctu tutti gli importi pagati a titolo di interessi, spese e commissioni non dovuti in eccedenza rispetto al solo capitale sia in considerazione della gratuità del finanziamento sia ricalcolando il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo bot ex art. 117 tub sia, infine, applicando il tasso di interesse legale.

In relazione al contratto di Interest Rate Option:

- g. determini il ctu gli scenari probabilistici all'epoca della sottoscrizione dell'opzione e per il quinquennio successivo al fine di valutare l'alca, l'adeguatezza ed il valore del prodotto derivato venduto dalla banca.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER S.G.A. SPA

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, previo rigetto di ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

- Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis cpc, per le ragioni esposte in narrativa;

NEL MERITO:

- Accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse dalla sig.ra Ballabio nei confronti di Banca Popolare di Vicenza Scpa, respingere le domande proposte col presente giudizio e confermare, sui capi impugnati, la sentenza appellata

IN OGNI CASO:

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente di giudizio, oltre rimborso spese
pagina 6 di 17

Firmato Da: DANIELLA CESSIRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 759266-ec5037e6c7035d7a2341b3e
Firmato Da: DOMENICO CAMILLI Emesso Da: POS E T-SUA/ANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 45ceae212c1fnc11



Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a8784d8bf8296f8fd656cb8b456cd3



generali.

Con osservanza, Dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali ed ulteriori domande nuove che fossero solo oggi proposte dalla controparte.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER BANCA INTESA SANPAOLO SPA

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, previo rigetto di ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, così giudicare:

IN VIA PREGIUDIZIALE

- Dichiarare estinto il presente giudizio a seguito della errata riassunzione, per tutti i motivi sopra esposti;
- In subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo Spa e, per l'effetto, disporre l'estromissione dal giudizio;

IN VIA PRELIMINARE:

- Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis cpc, per le ragioni esposte in narrativa;

NEL MERITO:

- Accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse dalla sig.ra nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., respingere le domande proposte col presente giudizio e confermare, sui capi impugnati, la sentenza appellata.

IN OGNI CASO:

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente di giudizio, oltre rimborso spese generali

Dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali ed ulteriori domande nuove che fossero solo oggi proposte dalla controparte

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 1005/2016, resa in data 29.03.2016 e pubblicata il 19.04.2016, il Tribunale di Monza rigettava le domande svolte da
nei confronti di Banca Popolare di



Vicenza s.c.p.a. e condannava parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro 10.730,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.

2. I fatti oggetto di causa possono essere così sintetizzati.

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice agiva in giudizio nei confronti di Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. esponendo che:

- in data 19.01.2007 la sign.ra stipulava con Banca Popolare di Vicenza un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile – di natura fondiaria – del valore nozionale di euro 650.000, in ragione del quale veniva erogata dall'istituto di credito una somma pari ad euro 635.000, da restituire in venti anni;
- la differenza di euro 15.000 era riconducibile ad un contratto derivato di *interest rate option di tipo cap* stipulato in data 22.01.2007.

Ciò premesso, l'attrice chiedeva, in via principale, di dichiarare usurario il contratto di mutuo, in quanto al momento della sua pattuizione era stato convenuto un tasso di mora che, sommato al tasso di interesse corrispettivo, al valore della polizza assicurativa e agli altri oneri connessi al finanziamento, aveva determinato il superamento del tasso soglia di riferimento; di condannare la Banca a restituire la somma di euro 110.656,02 corrisposta a titolo di interessi non dovuti fino alla data del 17.03.2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; di ricalcolare la rata dovuta da parte attrice; di dichiarare la sproporzione tra il diritto di ipoteca di cui era titolare l'istituto di credito convenuto e l'importo del credito a garanzia del quale il medesimo diritto si era costituito, ordinando conseguentemente alla Banca di prestare l'assenso alla cancellazione parziale dell'ipoteca con riferimento all'immobile ipotecato; di dichiarare la nullità del contratto derivato per difetto di causa. In via subordinata, chiedeva di accertare la nullità della pattuizione degli interessi relativi al mutuo per effetto dell'anatocismo implicito generato dal piano di ammortamento "alla francese".

La Banca Popolare di Vicenza si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse da parte attrice.

3. Con la pronuncia impugnata il Tribunale affermava che il contratto di mutuo concluso tra le parti era pienamente valido: parte attrice, infatti, nel determinare il tasso di interesse, in concreto applicato



dalla Banca, aveva seguito una metodologia di calcolo non condivisibile, in quanto aveva effettuato la sommatoria aritmetica tra interessi corrispettivi e interessi moratori, cumulando voci tra loro eterogenee.

Dichiarava analogamente destituita di fondamento l'eccezione di nullità della pattuizione degli interessi relativi al mutuo per il c.d. anatocismo implicito generato dal piano di ammortamento alla francese.

Riteneva, inoltre, che il contratto derivato non avesse natura speculativa, bensì semplice finalità di copertura del rischio derivante dalle oscillazioni del tasso d'interesse, di natura variabile, applicato al sottostante contratto di mutuo contestualmente stipulato dalle parti, al quale si collegava sotto il profilo causale.

Affermava infine che, non essendovi alcuna usurarietà negli interessi applicati dalla banca mutuataria e non essendo fondata la pretesa volta ad ottenere la rideterminazione degli importi dovuti dall'attrice imputando a capitale quanto sino a quel momento corrisposto, non si era di fatto determinata alcuna sproporzione tra l'ipoteca iscritta e l'ammontare del credito vantato dalla Banca Popolare di Vicenza.

4. La sig.ra [] proponeva appello avverso la predetta sentenza chiedendo, in sua integrale riforma, l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.

Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per azioni, si costituiva in giudizio concludendo per la conferma della sentenza gravata.

All'udienza del 31.01.2018, fissata per la precisazione delle conclusioni, la difesa di parte appellata dichiarava che la Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. era stata messa in liquidazione coatta amministrativa con decreto n. 99/2017; pertanto la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.

L'appellante riassumeva il giudizio nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. e di SGA Società per la Gestione di Attività s.p.a., insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.

Intesa Sanpaolo s.p.a. si costituiva nel giudizio riassunto, svolgendo eccezioni preliminari e contestando in ogni caso l'appello nel merito.

SGA s.p.a. concludeva per la conferma della sentenza impugnata.



5. All'udienza del 9 gennaio 2019 la Corte invitava le parti a precisare le conclusioni e, alla scadenza dei termini per gli scritti conclusionali, perveniva alla seguente decisione.

La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 19 marzo 2019.

Motivi della decisione

Sulle eccezioni preliminari svolte da Intesa Sanpaolo s.p.a.

6. Intesa Sanpaolo s.p.a. sostiene che l'appellante avrebbe dovuto riassumere il giudizio, entro tre mesi dall'evento interruttivo, nei confronti di Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa. Poiché la parte non vi aveva provveduto e non poteva più farlo, essendo oramai decorso il termine di tre mesi per la riassunzione, l'appellata ha eccepito, preliminarmente, l'estinzione del giudizio.

Intesa Sanpaolo ha eccepito, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di aver stipulato in data 26.06.2017 contratto di cessione d'azienda con Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; in tale contratto non erano ricompresi i "crediti deteriorati", tra i quali andava annoverato il rapporto di mutuo ipotecario oggetto di causa, estinto con passaggio a sofferenza avvenuto in data 22/11/2016.

7. ha replicato alle avverse eccezioni, deducendo di aver correttamente riassunto il giudizio nei confronti di Intesa Sanpaolo e SGA, a cui erano state cedute tutte le attività e passività di Banca Popolare di Vicenza in forza delle disposizioni di cui al D.L. n. 99/2017.

Ha poi fatto presente di aver appreso, soltanto in data 21.05.2018, in seguito alla notifica del ricorso in riassunzione, che cessionaria del credito, asseritamente vantato dalla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell'appellante, era SGA – Società per la Gestione di Attività s.p.a.

Pertanto con la memoria conclusionale ha dichiarato di rinunciare alla riassunzione nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A.

8. Osserva la Corte.



Sentenza n. 2118/2019 pubbl. il 14/05/2019
RG n. 2855/2016

Dopo la sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in data 26.06.2017 Intesa Sanpaolo s.p.a. aveva stipulato contratto di cessione di azienda con cui aveva acquistato da Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa "certe attività, passività e rapporti giuridici" (così contratto di cessione d'azienda, prodotto quale doc. n. 3 fascicolo Intesa Sanpaolo).

Tra i crediti ceduti non erano ricompresi i "crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'art. 3 [...]": in quanto a norma dell'art. 5 del decreto Legge n. 99 del 2017 – recante "Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a." – tali crediti dovevano essere ceduti dai commissari liquidatori alla Società di Gestione delle Attività S.p.A.

Ed infatti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 99/2017 e dal D.M. 22.02.2018, in data 11/04/2018 si perfezionava il contratto di cessione tra S.G.A. s.p.a. e i Commissari Liquidatori della Banca Popolare di Vicenza s.p.a., avente ad oggetto il portafoglio dei crediti deteriorati facenti capo a Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (di tale cessione veniva data notizia tramite pubblicazione sul sito della Banca d'Italia in data 12/04/2018, così doc. 5 fascicolo SGA).

Nel caso in esame è pacifico che il rapporto facente capo all'appellante veniva estinto con passaggio a sofferenza avvenuto in data 22/11/2016 (v. doc. 2, fascicolo di parte appellata) ovvero ben prima dell'adozione del provvedimento che disponeva la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza: da ciò consegue che il credito oggetto del presente giudizio era un credito deteriorato il quale, in base all'art. 5 del citato Decreto Legge n. 99/17, era escluso dalla cessione d'azienda.

Pertanto deve ritenersi che la posizione debitoria oggetto di causa sia ricompresa tra i crediti deteriorati acquistati da SGA, come del resto riconosciuto dalla stessa appellata SGA con la missiva inviata a Maria Grazia Ballabio in data 10 aprile 2018 (prodotta dall'appellante quale doc. n. 9).

Occorre poi considerare, sul piano processuale, che il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza ha determinato, a norma art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 385/1993, la perdita della capacità processuale passiva dell'istituto di credito, originariamente convenuto in giudizio.



Ciò posto, deve ritenersi che sarebbe stata del tutto superflua la riassunzione del giudizio nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, in quanto il giudizio si sarebbe concluso con una pronuncia di mero rito, mentre la riassunzione nei confronti della cessionaria, equiparabile alla sua chiamata in causa, è stata idonea a ridare impulso al processo (cfr. in tal senso la sentenza della Cassazione n. n.10456/2014, pronunciata in un caso analogo a quello in esame).

Per tali motivi appare infondata l'eccezione di estinzione del giudizio per non essere stato riassunto nei confronti di Banca Popolare di Vicenza in l.c.a., in quanto l'azione era improseguibile nei confronti della liquidazione coatta amministrativa.

Merita accoglimento, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo, in quanto i rapporti oggetto del presente giudizio non rientrano nel novero delle posizioni cedute a Intesa Sanpaolo s.p.a. con il contratto di cessione di azienda stipulato in data 26.6.2017, essendo stati ceduti dai commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa a SGA s.p.a.

Né rileva la circostanza che la sig. _____ abbia rinunciato alle domande formulate nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., in quanto la rinuncia non è stata accettata dalla controparte.

Per tali motivi le domande proposte nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. debbono essere respinte, non essendo l'appellata titolare del rapporto giuridico controverso.

Passando all'esame delle domande proposte nei confronti di SGA s.p.a., si osserva quanto segue.

Sulla natura usuraria del contratto di mutuo

9. L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la natura usuraria del rapporto di mutuo.

A questo riguardo ha ribadito quanto già affermato nel giudizio di primo grado, sostenendo che gli oneri pretesi dalla banca a titolo di interessi moratori, spese di istruttoria, spese per la perizia, per il rilascio dell'assenso alla cancellazione dell'ipoteca, per la sua riduzione e restrizione e per l'assicurazione dell'immobile, sommati con gli interessi corrispettivi, evidenzerebbero un ammontare degli interessi di gran lunga superiori al tasso soglia.

Ha lamentato, inoltre, che gli interessi di mora, di per sé considerati, abbiano superato il tasso soglia d'usura.



10. La Corte ritiene che le doglianze siano infondate per i seguenti motivi.

Risulta dall'esame del contratto di mutuo fondiario, oggetto di causa, che il tasso di interesse corrispettivo era stato pattuito dalle parti nella misura del 4.50% e il tasso di interesse moratorio nella misura del 6.50%.

E' poi pacifico tra le parti che all'atto della stipula del contratto il tasso soglia di usura era pari al 7,65%.

Pertanto da tali dati emerge, pacificamente, che al momento della stipulazione del contratto sia il tasso di interesse corrispettivo che il tasso di interesse moratorio rispettavano il tasso soglia antiusura; sicché deve essere respinta la tesi di parte appellante (peraltro svolta in modo del tutto generico) secondo cui nel caso di specie gli interessi moratori avrebbero natura usuraria.

E' parimenti infondata la tesi dell'appellante, secondo cui al fine di determinare il tasso contrattuale applicato al rapporto, gli interessi corrispettivi debbano sempre essere sommati con quelli moratori.

Invero a questo riguardo il Giudice di prime cure, dopo aver premesso che anche per gli interessi moratori è necessario compiere la verifica del rispetto della disciplina in tema di usura, ha congruamente osservato che tale verifica non può essere effettuata cumulando gli interessi corrispettivi e quelli moratori, in quanto la metodologia di calcolo seguita da parte appellante presuppone la sommatoria di due entità tra loro eterogenee: ed infatti il tasso d'interesse convenzionale rappresenta il corrispettivo dovuto alla banca per l'erogazione di un mutuo, e viene calcolato sul capitale residuo dopo il pagamento di ogni singola rata, sino alla sua completa restituzione; il tasso d'interesse moratorio viene calcolato soltanto nell'ipotesi, eventuale e patologica, di ritardato o mancato adempimento della prestazione e si sostituisce agli interessi corrispettivi.

Si osserva, infine, che appaiono generiche le argomentazioni dell'impugnante, secondo cui nella determinazione del costo del finanziamento si deve tener conto dell'incidenza di altri oneri e spese contrattualmente previsti dalle parti, in quanto l'appellante non ha specificato se, e in quale misura, l'inclusione di tali spese abbia effettivamente determinato il superamento del tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, essendosi limitato a formulare istanza di consulenza tecnica d'ufficio che, per i motivi qui esposti, appare di carattere esplorativo.

L'appellante, benché abbia riproposto la domanda di nullità del piano di ammortamento alla francese, non ha specificamente censurato la pronuncia, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha respinto la



lesi dell'appellante, secondo cui il piano di ammortamento alla francese genererebbe una sorta di anatocismo implicito.

In ogni caso, come ha correttamente osservato il Tribunale, *"la doglianza in esame, che si fonda su alcuni precedenti giurisprudenziali, per la verità isolati, nasce da un equivoco poiché nell'ammortamento alla francese il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi producendo l'effetto anatocistico contestato"* (così pag. 11 sentenza impugnata).

Sulla nullità del contratto derivato

11. In questo grado del giudizio l'appellante ha eccepito, preliminarmente, la nullità del contratto derivato per difetto di forma, poiché mancante la sottoscrizione della banca.

L'eccezione è infondata per i seguenti motivi.

Con la pronuncia Sezioni Unite n. 898/2018 la Suprema Corte ha affermato che *"il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti"*.

Nel caso in esame i contratti prodotti in giudizio, sottoscritti da Maria Grazia Ballabio, recano l'indicazione secondo cui la cliente ha ricevuto il documento, recante l'accettazione del contratto da parte della Banca. Pertanto il comportamento concludente tenuto dalla Banca, desunto dalla consegna del documento contrattuale, dalla raccolta della firma del cliente e dalla pacifica esecuzione del contratto, consente di ritenere che il requisito della forma scritta *ad substantiam* sia stato rispettato.

12. L'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui ha respinto la domanda di nullità del contratto derivato per difetto di causa, deducendo che l'istituto di credito *"aveva fatto firmare alla cliente un contratto per lei assolutamente inutile in quanto, secondo lo scenario probabilistico dell'epoca, il superamento del tasso cap si sarebbe potuto verificare, nel quinquennio successivo alla*



sottoscrizione del contratto (tale era la durata dell'opzione) al massimo, per periodi di tempo così ridotti che avrebbero inciso in termini economici assolutamente irrilevanti per la mutuataria [...]" (così pag. 41, atto d'appello).

Le doglianze appaiono infondate per i seguenti motivi.

Il Giudice di prime cure ha congruamente osservato che il contratto in esame era stato stipulato con finalità di "copertura del rischio dell'oscillazione dell'indice assunto come parametro del tasso del mutuo ipotecario", in quanto la cliente aveva interesse a "cautelarsi contro gli eventuali effetti delle variazioni dell'indice di riferimento del mutuo stesso".

In particolare, poiché la cliente era esposta al rischio di oscillazione al rialzo del tasso *euribor*, in quanto il sottostante contratto di mutuo era a tasso variabile, il Giudice di prime cure ha correttamente osservato che "la mutuataria aveva un evidente interesse a neutralizzare gli effetti delle oscillazioni del tasso di interesse applicato al mutuo, interesse che, conseguentemente, costituisce la causa del contratto di swap" (così pag. 13 sentenza impugnata).

Va poi considerato che lo stesso meccanismo con il quale il derivato operava in concreto consentiva il raggiungimento della dichiarata finalità di protezione: il contratto in esame, infatti, era un *interest rate option di tipo cap* e prevedeva un tasso soglia - c.d. *tasso-strike* - oltre il quale la Banca avrebbe accreditato il relativo differenziale in favore della cliente; con lo scendere del tasso di interesse, invece, l'andamento del derivato avrebbe consentito alla cliente di ottenere i benefici derivanti dall'abbassamento dei tassi d'interesse del contratto di mutuo ipotecario.

Deve pertanto ritenersi, come ha congruamente osservato il Giudice di prime cure, che il contratto di *interest rate option di tipo cap* stipulato dalle parti non presentava alcun rischio speculativo, ma aveva una finalità di protezione, la cui causa è senz'altro meritevole di tutela nell'ordinamento; nel caso di rialzo del tasso *euribor*, la cliente avrebbe compensato il maggior indebitamento verso la Banca con gli importi derivanti a suo credito dall'esecuzione del contratto derivato; nel caso di ribasso dei tassi di interesse, la cliente avrebbe compensato gli importi dovuti alla banca per effetto del contratto derivato, con i benefici ottenuti dall'abbassamento dei tassi d'interesse del contratto di mutuo.

Sulla domanda di riduzione dell'ipoteca

13. L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di riduzione dell'ipoteca, sostenendo che vi sarebbe una sproporzione tra il diritto di ipoteca e l'importo



del credito a garanzia del quale il medesimo diritto si è costituito; ha chiesto, conseguentemente, di applicare l'art. 39 comma 5 TUB, ordinando la cancellazione parziale dell'ipoteca con riferimento all'immobile sito in Giussano (MB).

La Corte ritiene la censura infondata, in quanto l'appellante non ha neppure dimostrato, come era suo onere probatorio, quale fosse il valore del bene ipotecato: la sig.ra _____ infatti, si è limitata ad allegare le perizie di stima degli immobili al momento della concessione del mutuo, ossia nel 2007, ma dette perizie non sono idonee a dimostrare l'attuale valore dei beni ipotecati; pertanto appare senz'altro condivisibile la pronuncia impugnata, laddove il Giudice di prime cure ha osservato che l'attrice non ha provato che i beni immobili, diversi da quelli oggetto dell'istanza di svincolo, siano capienti rispetto al credito ancor oggi vantato dalla mutuante.

14. Debbono essere disattese, infine, le censure inerenti la condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto il primo Giudice ha correttamente applicato il principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c.

Per tali motivi la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.

15. Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.

Tali spese, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornati con D.M. n. 33/2018) ed in particolare del valore della controversia, della quantità e qualità delle questioni trattate, possono essere congruamente liquidate, in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a., in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge; in favore di S.G.A. s.p.a., in euro 9.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge (non ricorrono le condizioni per liquidare un unico compenso, aumentato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 55/14, in considerazione della differente posizione processuale assunta da Intesa Sanpaolo e da S.G.A. s.p.a.).

La corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.



P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo s.p.a.;
2. respinge l'appello proposto da _____ nei confronti di Società per la Gestione di Attività - S.G.A. s.p.a. avverso la sentenza n. 1005/2016, resa dal Tribunale di Monza in data 29.03.2016 e pubblicata il 19.04.2016, che conferma;
3. condanna _____ a rifondere a Intesa Sanpaolo s.p.a. le spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
4. condanna _____ a rifondere a Società per la Gestione di Attività - S.G.A. s.p.a. le spese del grado, liquidate in euro 9.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano in camera di consiglio il 19 marzo 2019

Il consigliere relatore
Cesira D'Anella

Il Presidente
Domenico Bonaretti

